


Pubblicato il 12/06/2020

N.03407 2020 REG.PROV.CAU.
N. 03695/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso NRG 3695/2020, proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi,

contro

– il Consorzio Interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
– il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti

di Maria Rosaria Antenucci, non costituita in giudizio,

per l'ottemperanza

dell'ordinanza di questa Sezione n. 2195/2020, resa tra le parti e relativa alla mancata ammissione di parte ricorrente ad una Scuola di specializzazione in Medicina per l'a. acc. 2018/2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114, co. 5, c.p.a.;

Relatore alla camera di consiglio dell'11 giugno 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, l'avv. Pellegrini Quarantotti ha qui depositato note di udienza e l'Avvocato dello Stato De Nuntiis una memoria di costituzione;

Rilevato che:

– in base all'art. 36 del D.lgs. 368/1999, il legislatore ha modificato il sistema d'accesso dei laureati in Medicina e chirurgia, prevedendo adesso un'unica prova nazionale valida per tutte le Scuole di specializzazione, senza alcuna differenza per ambito di specializzazione;

– con DDG n. 859 del 2 maggio 2019, il MIUR ha indetto la procedura selettiva per l'ammissione a dette Scuole di specializzazione in Medicina per l'a. acc. 2018/2019, il cui numero dei posti messi a concorso è stato fissato dal DM 8 luglio 2019 n. 617, con il contingente dei contratti di formazione specialistica divisi per Ateneo e per Scuola, per un totale di 8.920 borse;

– il dott. [REDACTED] ha partecipato a tal procedura (medicina di Radiagnostica) e ha poi sostenuto (2 luglio 2019) la prova selettiva, in esito alla quale s'è collocato alla posizione [REDACTED]

– nondimeno, egli non s'è potuto immatricolare in nessuna delle scuole di specializzazione, pur se il numero effettivo di posti disponibili banditi per l'a.a. 2018/19 non sia stato interamente assegnato e tal vicenda non s'è modificata neppure dopo i successivi aggiornamenti e/o scorrimenti della stessa graduatoria e/o degli "scaglioni di scelta" ordinari (l'ultimo dei quali è scaduto il 25 settembre 2019) per rinuncia o abbandono;

– il dott. [REDACTED] ha impugnato tal esclusione e/o la mancata ammissione a tali

Scuole, ponendo pure questioni anche in relazione all'elevato punteggio conseguito ed alla conseguente sua posizione in graduatoria, innanzi al TAR Lazio che, con ordinanza n. 614/2020, ne però ha respinto la domanda cautelare;

Considerato che:

- la Sezione, con ordinanza n. 2195 del 24 aprile 2020 e confermando l'orientamento favorevole all'uso di tutte le borse comunque disponibili ancorché “non intonse” —la cui regola di non utilizzo si sta dimostrando manifestamente irrazionale—, ha accolto invece l'appello cautelare, poiché ha ribadito il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili, negli ovvi limiti della collocazione dei candidati in graduatoria, nonché delle residue disponibilità esistenti, dando l'ordine all'appellato MUR di procedere in tal senso;
- risultando l'ordinanza n. 2195/2020 esser stata sì notificata al MUR, ma non eseguita, il ricorrente ne chiede dunque, col ricorso in epigrafe, l'integrale esecuzione, anche mediante la riassegnazione delle borse non intonse, altrimenti irrimediabilmente perdute, in particolare di quella presso la Scuola di medicina radiagnostica nell'Università di Bologna;
- la domanda d'esecuzione dell'ordinanza n. 2195/2020 s'appalesa fondata, giacché, assodata la posizione in graduatoria del dott. [REDACTED] —tale da superare la prova di resistenza—, ha ben ragione a pretendere l'uso a suo vantaggio delle borse non “intonse”, col solo limite dell'adeguatezza della retribuzione in base all'effettiva capienza della borsa residua;
- non sfugge al Collegio la sostanza dell'obiezione mossa alla riassegnazione di siffatte borse non “intonse” che, tuttavia, ha senso solo se muove dalla preoccupazione che il candidato, pur d'essere ammesso alla Scuola di specializzazione, s'accontenti d'un borsa incapiente o nulla, così violando la normativa UE di riferimento;
- è pur vero che l'art. 25, § 3) della dir. n. 2005/36/CE impone ai medici specializzandi la specifica formazione, affinché «... *lo specialista in formazione*

dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità...», onde i relativi «*posti vanno adeguatamente retribuiti*», ma tal principio lascia al prudente apprezzamento degli Stati membri la fissazione, con le borse annuali, del trattamento economico onnicomprensivo ex art. 39 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, per cui, nel contemperamento dei contrapposti interessi, l'ammontare della borsa residua deve poter assicurare il dignitoso sostentamento del medico specializzando, ma non può essere *priori* non utilizzata se ciò può comunque servire ad un'ulteriore specializzazione;

– invero, nella normativa predetta non si ravvisa alcun divieto specifico d'assegnare borse non “intonse”, né tampoco l'inutilizzabilità di quelle parzialmente ottenute, al più essendo compito della P.A. di recuperare dal rinunciataro, che goda per effetto del trasferimento d'una borsa intera, la parte della borsa primigenia eventualmente ottenuta nella prima sede assegnatagli;

– va quindi confermata la misura cautelare di cui all'ordinanza n. 2195/2020, ordinando all'intimato Ministero l'immatricolazione del dott. [REDACTED] nell'invocata Scuola presso l'Università degli studi di Bologna, anche mediante borse non “intonse” e nei dianzi citati limiti d'adeguatezza (d'altronde solo affermata, ma non dimostrata, né del tutto esclusa);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), pronunciando sul ricorso per l'esecuzione integrale dell'ordinanza n. 2195/2020 (ricorso NRG 3695/2020), lo accoglie e per l'effetto ordina, per quanto di ragione, l'immediata ammissione del ricorrente alla Scuola di specializzazione di Radiologia presso l'Università degli studi di Bologna.

Condanna il Ministero intimato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio esecutivo, che sono nel complesso liquidate in € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO